

Addi, 20 luglio 1995 in Milano

TRA

FRAL/Confartigianato  
CNA Lombardia  
CLAAI regionale  
CASA regionale

E

CGIL regionale  
CISL regionale  
UIL regionale

Premesso che

- in data 4 maggio 1995 è stato sottoscritto l'accordo interconfederale nazionale sui contratti di formazione e lavoro;
- l'intesa armonizza il precedente accordo del 1993 alle modifiche legislative intervenute con la legge 451/94;
- ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il sottocomitato delegato dalla Commissione Centrale per l'Impiego, nella seduta del 5 maggio 1995, ha espresso il proprio parere favorevole;
- con lettera del 24 maggio 1995 il Ministro del Lavoro ha comunicato l'avvenuto recepimento dell'accordo interconfederale;
- allo scopo di dare inizio all'applicazione dell'Accordo Interconfederale 4 maggio 1995 e coerente continuità alle relazioni sindacali stimolate dalla necessità di abbreviare il percorso diretto e favorire l'occupazione.

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

1. Viene costituito il Fondo regionale per la formazione.

In questa prima fase il Fondo sarà finanziato a cura del Fondo per la tutela della professionalità nella misura di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), che saranno attinti dalle somme residue relative alle prestazioni a favore dell'impresa per il 1994.

Il Fondo potrà, se necessario, richiedere anticipazioni al Fondo sostegno al reddito - da prelevare sempre dalle somme residue relative alle prestazioni a favore dell'impresa - concordando le modalità per la relativa restituzione.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, several smaller signatures in the middle, and initials on the right.

Il Fondo commissionerà ad un gruppo di consulenti, che le parti sociali avranno indicato disgiuntamente entro il 30/9/95, la progettazione della formazione e la predisposizione del materiale didattico sia per la formazione a distanza sia per quella residenziale. Il progetto dovrà essere presentato entro e non oltre il 30/11/95.

2. Il Fondo ha lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative la formazione professionale e quant'altro demandato dalle parti sociali ed opera secondo l'allegato statuto (All. 1).
3. La formazione potrà essere a distanza o residenziale.

Per la formazione a distanza il Fondo si convenzionerà con strutture indicate da ciascuna delle OO.AA. regionali e da ciascuna delle OO.SS. regionali (All. 2). Le singole strutture indicate dalle OO.AA. opereranno a livello regionale in collaborazione con gli Enti di formazione collegati alle OO.SS.

La formazione residenziale potrà essere concordata a livello territoriale e dovrà essere realizzata attraverso convenzioni (All. 3).

Le imprese verseranno al Fondo una somma per ogni CFL attivato sulla base del costo preventivato per la formazione professionale.


Fino a diversa determinazione delle parti sociali, realizzata sulla base dei costi effettivi, le imprese verseranno al fondo l'importo di L. 100 mila al netto dell'eventuale IVA per ogni CFL attivato. Tale somma sarà versata non oltre l'inizio della formazione che dovrà avvenire entro e non oltre la prima metà del periodo di durata del contratto stesso.

L'azienda dovrà indicare nel progetto l'ente convenzionato verso il quale effettuerà la formazione a distanza o residenziale. Nel caso di formazione residenziale alla verifica saranno dedicate le ultime due ore del corso con la presenza di rappresentanti della commissione bilaterali.

Le OO.AA. e le OO.SS. concordano sin da ora che nell'ipotesi di formazione a distanza anche la verifica dell'avvenuta formazione sarà realizzata a distanza nei confronti del lavoratore. Al riguardo la struttura che ha realizzato la formazione a distanza trasmetterà alla commissione bilaterale una scheda contenente gli esiti del percorso formativo.

Il presente punto realizza quanto stabilito al punto 9.4 dell'accordo interconfederale 4/5/95 sui CFL.

4. Nel caso del punto 9.4 bis di cui all'A.I., relativo al ricorso a pacchetti formativi che utilizzano l'intero ammontare delle ore di formazione, la commissione bilaterale nella verifica di conformità dei progetti dovrà accertare che il materiale didattico utilizzato




2



garantisca obiettivi formativi analoghi a quelli dei corsi residenziali e/o a distanza disciplinati al precedente punto.

5. Sono considerate professionalità intermedie (tipologia A1) tutte quelle professionalità non comprese nei livelli indicati nelle tabelle allegare all'accordo 4/5/95 (allegato A ed allegato B).  
Resta inteso che nei contratti indicati negli allegati A e B rientrano anche tutte le attività disciplinate dall'accordo regionale dei settori scoperti.
6. Nel rispetto di quanto previsto dall'A.I. 4/5/95 e del relativo allegato A, la durata dei C.F.L. è stabilita in:
  - mesi 24 per i C.F.L. di tipologia A2;
  - mesi 24 per i C.F.L. di tipologia A1; in tal caso al lavoratore sarà riconosciuto, a partire dal 19° mese, il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento finale previsto dal progetto stesso;
  - mesi 21 per i C.F.L. di tipologia A1 con inquadramenti finali al livello immediatamente superiore a quello per cui è escluso il ricorso ai C.F.L.; in tale ipotesi al lavoratore sarà riconosciuto, a partire dal 7° mese, l'inquadramento immediatamente superiore;
  - 12 mesi per i C.F.L. di tipologia B;
7. A livello territoriale verrà utilizzata modulistica conforme a quella allegata (All. 4).
8. In relazione all'esclusiva competenza delle parti firmatarie la presente intesa a trattare in materia di C.F.L. ed in considerazione della conseguente necessità di realizzare un'unica regolamentazione regionale, si conviene che il presente accordo - con il quale si è dato attuazione all'accordo interconfederale nazionale del 4 maggio 1995 - abroga e sostituisce ogni eventuale accordo territoriale sui C.F.L.
9. Con la sottoscrizione del presente accordo si realizzano le condizioni per la immediata riattivazione delle commissioni bilaterali territoriali precedentemente costituite le quali dovranno uniformarsi integralmente ai contenuti ivi stabiliti.  
Il presente accordo sarà sottoposto ad una verifica che sarà realizzata a cura della commissione fiscale già costituita.



3



Letto, confermato e sottoscritto.

\* FRAL/Confartigianato

*Eugenio Polverini*

CGIL

*Franco Rassinio*

CNA

\_\_\_\_\_

CISL

*Leo Geronzi*

CLAAI

*Mauro*

UIL

*Alfredo*

CASA

*Roberto*

## STATUTO DEL FONDO LOMBARDO BILATERALE PER LA FORMAZIONE NELL'ARTIGIANATO

### Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato F.R.A.L.-Confartigianato, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "FONDO LOMBARDO BILATERALE PER LA FORMAZIONE NELL'ARTIGIANATO" di seguito chiamata Fondo.

### Art. 2 - Scopi e finalità

1. Il Fondo è costituito in attuazione degli A.I. 2/2/93 e 4/5/95, non ha fini di lucro ed si propone i seguenti scopi:
- stabilire convenzioni con le Istituzioni e gli enti competenti per la realizzazione delle attività formative;
  - raccordarsi e collaborare con la Regione per promuovere una programmazione delle attività formative, anche per quanto attiene alla destinazione delle risorse, più coerente con le reali esigenze delle imprese artigiane e dei lavoratori, e più rispondente alle finalità di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e di contribuire alla messa in opera di sistemi di valutazione delle qualità delle attività dei C.F.L.
2. A tal fine il Fondo, con l'intento di promuovere interventi funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressa dal mercato del lavoro, nonché al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'attività formativa, elaborano proposte e progetti da realizzare anche mediante convenzioni con enti e istituti competenti riguardanti:
- a) la progettazione di iniziative-pilota nel campo della formazione dei formatori nelle aree professionali caratterizzate da insufficiente offerta formativa;
  - b) la progettazione di iniziative pilota di eccellenza nel campo dei nuovi mestieri e delle nuove professioni;
  - c) la realizzazione, utilizzando i dati esistenti, di indagini sui fabbisogni di professionalità, al fine di contribuire alla programmazione formativa regionale;
  - d) la progettazione di iniziative di aggiornamento dei formatori coinvolgendo il sistema delle imprese artigiane;
  - e) l'incentivazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie didattiche nel campo della formazione professionale;
  - f) la promozione di ricerche, in collaborazione con le Università, sul know-how produttivo e gestionale;
  - g) l'interscambio di esperienze tra strutture formative aziendali o promosse dall'associazionismo imprenditoriale ed enti di formazione.

Per l'attuazione dei compiti sopra previsti il Fondo potrà concordemente avvalersi delle competenze tecnico scientifiche che vengano poste a disposizione dalle organizzazioni costituenti, nonché stipulare convenzioni con Istituti ed enti particolarmente qualificati e competenti.

Il Fondo terrà altresì contatto con gli Enti e le Istituzioni pubbliche preposte alla formazione professionale, anche al fine di usufruire delle risorse finanziarie pubbliche previste per gli scopi e le iniziative indicate precedentemente sulla base del programma di attività.

3. Il Fondo potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni costituenti.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the center, and a signature with the number '1' on the right.

4. Per l'attuazione degli scopi sopra definiti potrà essere adottato apposito Regolamento che dovrà essere predisposto congiuntamente dai soci fondatori.

### **Art. 3 - Sede e durata**

1. Il Fondo ha durata illimitata e sede in Milano V.le Vittorio Veneto n. 16/a.

### **Art. 4 - Soci Fondatori**

1. Sono Soci Fondatori le Organizzazioni Regionali dell'artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

### **Art. 5 - Recesso del socio**

1. La cessazione della qualità di socio fondatore si verifica mediante disdetta degli A.I. nazionale del 21/7/88, del 2/2/93 e degli A.I. regionali del 27/11/89, del 9/2/92 e del \_\_\_\_\_, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione al Fondo

### **Art. 6 - Fondo comune**

1. Il fondo comune è costituito:
- a) dalla contribuzione a carico delle imprese artigiane;
  - b) da eventuali contributi pubblici e privati;
  - c) dagli interessi ed utili che dovessero derivare dalle entrate e dal patrimonio del Fondo;
  - d) da ogni altro provento, bene o credito che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

I contributi di cui al punto a) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali. La riscossione dei contributi e delle risorse potrà essere fatta direttamente dal Fondo oppure essere affidata a terzi mediante apposita convenzione.

2. Il Fondo risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditor del Fondo hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

### **Art. 7 - Organi dell'associazione**

1. Sono organi del Fondo:
- - l'Assemblea
  - - il Consiglio di Amministrazione
  - - Il Presidente

### **Art. 8 - Assemblea**

1. L'assemblea dei soci è composta da \_\_\_\_\_ membri espressi in numero di \_\_\_\_\_ dalle OO.AA. e numero \_\_\_\_\_ dalle OO.SS. indicati congiuntamente dalle rispettive parti sociali regionali.
2. L'assemblea rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in assemblea da altro componente.

4. L'assemblea si svolge in territorio nazionale nel luogo indicato nella convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. Chi presiede l'assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
6. Il verbale di riunione della assemblea è redatto da un segretario, nominato dall'assemblea stessa, ed è sottoscritto, oltre che da questo ultimo, da chi presiede l'assemblea.
7. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 9 - Assemblea ordinaria**

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a) - relazione del Consiglio di Amministrazione sulla attività svolta dal Fondo;
  - b) - bilancio dell'esercizio sociale;
  - c) - modifica del Regolamento, previo accordo fra le organizzazioni di cui all'art. 1.L'assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia che le venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'adempimento di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
3. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o altri mezzi equipollenti) da inviare ai rappresentanti e ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno \_\_\_\_ dei rappresentanti di cui al primo comma dell'art. 8 o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei rappresentanti di cui al medesimo primo comma dell'art. 8 o dei loro delegati.
5. Qualora l'assemblea non sia validamente costituita nella prima convocazione, la seconda convocazione dovrà essere indetta almeno 24 ore dopo la prima. Le deliberazioni in seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 dei rappresentanti di cui al primo comma dell'art. 8 o dei loro delegati.
6. L'assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione quando lo richieda, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno la metà dei rappresentanti di cui al primo comma dell'art. 8 ovvero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10 - Assemblea straordinaria**

1. L'assemblea straordinaria delibera in materia di procedure di liquidazione dell'Ente, relative modalità e nomina dei liquidatori.
2. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno \_\_\_\_ dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati e delibera all'unanimità.  
Le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono valide con il voto favorevole dei 4/5 dei rappresentanti di cui al primo comma o dei loro delegati

 3

### **Art. 11 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da \_\_\_ membri espressi in numero di \_\_\_ dalle OO.AA. e in numero di \_\_\_ dalle OO.SS., indicati dalle rispettive parti sociali regionali. Al Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 8.
2. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati esclusivamente all'assemblea.

### **Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci fondatori almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.
4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno \_\_\_ dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno 4/5 dei consiglieri presenti in proprio o per delega, salvo quanto sopra indicato per i casi nei quali è richiesta la maggioranza colà specificata.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell'organismo.

### **Art. 13 - Presidente e Vice Presidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente su designazione dei soci FRAL-CONFARTIGIANATO, CNA LOMBARDIA, CASA, CLAAI, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL, CISL, UIL. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio medesimo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente sovrintendono al funzionamento dell'Ente e svolgono ogni altro compito previsto dal presente statuto o che venga loro attribuito dal Consiglio di Amministrazione
4. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.
5. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

### **Art. 14 - Rimborsi spese e compensi**

1. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del proprio incarico su decisione del Consiglio.
2. Eventuali compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e rimborso spese ai soci fondatori potranno essere stabiliti mediante accordo fra questi ultimi



#### **Art. 15 - Deliberazioni**

1. Gli organi del Fondo non possono assumere deliberazioni in contrasto con lo Statuto, il Regolamento e con gli accordi citati dall'art. 5, ovvero con gli eventuali accordi modificativi o attuativi di quelli.

#### **Art. 16 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio dell'esercizio e la relazione sull'attività dell'ente e li sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il primo semestre dell'anno successivo.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra i soci fondatori.

#### **Art. 17 - Avanzi di gestione**

1. Gli avanzi di gestione dell'esercizio, determinati dopo le eventuali destinazioni a riserva, saranno utilizzati negli esercizi successivi per il conseguimento degli scopi del Fondo.

#### **Art. 18 - Scioglimento**


1. Oltre che per le cause previste dalla legge, il Fondo si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 5 da parte delle OO.AA. e/o delle OO.SS. regionali.
2. In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere soci fondatori al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.
3. L'assemblea determinerà all'atto della messa in liquidazione i compiti dei liquidatori.
4. il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per la formazione nelle imprese artigiane della Lombardia, su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS.:

#### **Art. 19 - Disposizioni generali**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

#### **Art. 20 - Modifiche dello statuto**

1. Il presente statuto potrà essere modificato mediante accordo fra i soci fondatori.



FORMAZIONE A DISTANZA  
CONVENZIONE

FRA

Il Fondo per Formazione Professionale della Lombardia

E

---

**Art. 1**

Il Fondo affida a..... (di seguito chiamato ente) la realizzazione della formazione a distanza dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

Tale formazione di primo inserimento pari a ore 20 tratterà i seguenti argomenti:

- diritti e doveri del lavoratore;
- prevenzione antifortunistica;
- ambiente di lavoro.

**Art. 2**


Per lo svolgimento della formazione l'ente dovrà utilizzare materiale conforme a quello predisposto dal Fondo e dovrà attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso per quanto riguarda le modalità didattiche per lo svolgimento dei corsi.

**Art. 3**

L'ente comunicherà tempestivamente al Fondo l'elenco dei lavoratori e delle imprese nei confronti dei quali ha attivato il progetto formativo a distanza.

**Art. 4**

Al termine del percorso formativo l'ente invierà alla commissione bilaterale che ha approvato il progetto e per conoscenza al Fondo le schede con gli esiti del percorso formativo.




**Art. 5**

Per ogni lavoratore interessato alla formazione il Fondo corrisponderà all'Ente la somma di L. .... al netto dell'eventuale IVA, a titolo di rimborso forfettario di ogni costo sostenuto.

**Art. 6**

La presente convenzione dura fino al 31/12/96 ed prorogata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere inviata almeno tre mesi prima della scadenza.



**FORMAZIONE RESIDENZIALE  
CONVENZIONE**

**FRA**

Il Fondo per Formazione Professionale della Lombardia

**E**

---

**Art. 1**

IL Fondo affida a..... (di seguito chiamato Ente) la realizzazione di corsi di formazione residenziale per lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

Tale formazione di primo inserimento pari a ore 20 tratterà i seguenti argomenti:

- diritti e doveri del lavoratore;
- prevenzione antifortunistica;
- ambiente di lavoro.

**Art. 2**

Per lo svolgimento della formazione l'ente dovrà utilizzare materiale predisposto dal Fondo e dovrà attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso per quanto riguarda le modalità didattiche per lo svolgimento dei corsi.

**Art. 3**

L'ente all'attivazione di ogni corso, che non potrà superare il numero di 30 partecipanti, comunicherà tempestivamente al Fondo l'elenco dei lavoratori e delle imprese nei confronti dei quali ha attivato il progetto formativo.

**Art. 4**

Le ultime 2 ore del corso saranno dedicate ad una verifica complessiva con la presenza di rappresentanti della commissione bilaterale che ha approvato i progetti.










**Art. 5**

Al fronte di ogni lavoratore interessato alla formazione il Fondo corrisponderà all'Ente la somma di L. .... al netto dell'eventuale IVA a titolo di rimborso forfettario di ogni costo sostenuto.

**Art. 6**

La presente convenzione dura fino al 31/12/96 ed prorogata di anno in anno salvo disdetta di una delle parti che dovrà essere inviata almeno tre mesi prima della scadenza.

Handwritten signature consisting of a large initial 'Z' followed by a horizontal line and a smaller signature below it.Handwritten signature consisting of the letters 'C' and 'R' intertwined.Handwritten signature consisting of two vertical lines with a horizontal crossbar, resembling the letters 'AA'.Handwritten signature consisting of a stylized 'W' or 'M' shape with a horizontal line through it.Handwritten signature consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal line at the bottom.



(Spazio riservato al datore di lavoro)

Ha già ottenuto in passato autorizzazioni per progetti di formazione e lavoro?  SI  NO  
(barrare la casella corrispondente)

Se si: quante autorizzazioni complessivamente? N. \_\_\_\_\_  
di cui contratti di formazione e lavoro ancora in corso N. \_\_\_\_\_  
assunzioni con CFL effettuate N. \_\_\_\_\_  
CFL convertiti a tempo indeterminato N. \_\_\_\_\_

Nei 24 mesi precedenti sono venuti a scadenza contratti di formazione e lavoro?  SI (1)  NO (2)  
(barrare la casella corrispondente)

Se si: quanti? N. \_\_\_\_\_  
quanti di questi sono stati trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato? N. \_\_\_\_\_  
quali sono le cause della non trasformazione del rapporto di lavoro?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE (1)**

La sottoscritta ditta  
dichiara

in base a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 16 del decreto legge n. 299 del 16.05.1994 convertito in legge 451/94, di aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro è scaduto nei 24 mesi precedenti.

(TIMBRO E FIRMA) (\*\*)

**DICHIARAZIONE (2)**

La sottoscritta ditta  
dichiara

in base a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 16 del decreto legge n. 299 del 16.05.1994 convertito in legge 451/94, di non aver avuto in scadenza negli ultimi 24 mesi precedenti contratti di formazione e lavoro.

(TIMBRO E FIRMA) (\*\*)

(\*\*) sottoscrivere l'ipotesi ricorrente

2

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta ditta

dichiara

in base a quanto previsto al punto 3 dell'accordo regionale sui C.F.L. del 20 luglio 1995 che effettuerà

- la formazione a distanza \*
- la formazione residenziale \*


avvalendosi della struttura indicata da \_\_\_\_\_ \*

A tal fine si impegna sin d'ora a versare al Fondo per la formazione professionale l'importo di L. 100.000 + IVA se dovuta per ogni C.F.L. attivato. Tale somma sarà versata non oltre l'inizio della formazione che dovrà avvenire entro la prima metà del periodo di durata del contratto stesso.

TIMBRO E FIRMA

\_\_\_\_\_

\* indicare l'ipotesi che ricorre.





Spazio riservato alla Commissione Bilaterale Territoriale)

# QUADRO 3

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Progetto N. \_\_\_\_\_ Protocollo N. \_\_\_\_\_ Pervenuto in data \_\_\_\_\_

La Commissione bilaterale territoriale, in conformità all'Accordo Interconfederale del 2.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nella riunione del \_\_\_\_\_, ha assunto la seguente deliberazione in ordine al progetto di formazione sopra descritto.

- APPROVATO** come esplicitato al quadro 2
- APPROVATO** con modifiche apportate dalla Commissione

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- NON APPROVATO** per inesistenza o insufficienza di elementi di valutazione del progetto (in quest'ultimo caso può essere ripresentato alla Commissione un nuovo progetto contenente più precise indicazioni sullo svolgimento dell'attività formativa e lavorativa)

- NON APPROVATO** per

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Il presente progetto di formazione e lavoro è dichiarato conforme all'Accordo Interconfederale del 2.2.1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 3 legge 19.12.1984, N. 863 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente dichiarazione di conformità si intenderà decaduta qualora non abbia luogo la relativa assunzione mediante contratto di formazione e lavoro entro 90 giorni dalla data di rilascio.

Le OO.AA. CONFARTIGIANATO-CNA-CASA-CLAAI

Rappresentate da \_\_\_\_\_

Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL

Rappresentate da \_\_\_\_\_

Letto, Approvato, Sottoscritto:      Le OO.AA.      Le OO.SS.

*[Handwritten signatures and initials]*